

MASSIME CNDCEC 2021

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

11 febbraio 2021, n. 1

Presidente f.f. Giorgio Luchetta; Rel. Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia.

Apertura del procedimento disciplinare nei confronti di un iscritto – Richiesta di cancellazione dall'Albo da parte del professionista – Rigetto istanza di cancellazione dall'Albo da parte dell'Ordine territoriale – Ricorso al Consiglio Nazionale – Rigetto del ricorso.

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale il 18/19 marzo 2015, art. 5, comma 8.

Il principio dell'impossibilità di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare può considerarsi un principio generale del sistema ordinamentale: da un punto di vista logico giuridico, infatti, l'appartenenza di un professionista all'Albo rappresenta il presupposto condizionante per essere sottoposto (ricorrendone gli estremi) a procedimento disciplinare, né sarebbe ammissibile ritenere che l'istanza di cancellazione possa essere utilizzata come artificio diretto ad eludere l'esercizio dell'azione disciplinare che, come è noto, è obbligatoria. Ciò posto, nel caso in cui venga presentata istanza di cancellazione da parte di un soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, il Consiglio dell'Ordine dovrà legittimamente manifestare il proprio diniego alla predetta istanza. La ratio di tale principio è ravvisabile nel fatto che il procedimento disciplinare, una volta aperto, deve essere concluso. Se si consentisse all'incolpato di cancellarsi dall'Albo in pendenza di procedimento, si finirebbe inevitabilmente per fornirgli il mezzo per sottrarsi all'eventuale sanzione (potendo poi iscriversi in altro Ordine restando impunito), vanificando così l'intero procedimento disciplinare.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 aprile 2021, n. 2

Presidente f.f. Giorgio Luchetta; Rel. Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì-Cesena.

Iscrizione all'Ordine professionale – Richiesta trasferimento ad altro Ordine – Mancanza del requisito della residenza o del domicilio professionale – Rigetto della domanda di trasferimento – Ricorso al Consiglio Nazionale – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 36.

Il criterio di collegamento tra il professionista e l'Albo professionale di riferimento è, alternativamente, la residenza o il domicilio professionale.

Mentre per il concetto di residenza si deve far riferimento ai registri anagrafici ufficiali, per il concetto di domicilio professionale si deve tener conto del luogo in cui un professionista esercita in modo stabile e continuativo la propria attività; esso può essere identificato, in linea di principio, con lo studio professionale. Non essendo disponibile un pubblico elenco dei domicili professionali, l'Ordine dovrà verificare sia quegli elementi di fatto che direttamente o indirettamente denuncino la presenza in un certo luogo dello svolgimento dell'attività professionale, sia quelli atti a far ritenere che l'iscritto eserciti in modo prevalente la professione nel domicilio dichiarato.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 giugno 2021, n. 3

Presidente f.f. Giorgio Luchetta; Rel. Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro.

Revoca del provvedimento di surroga nella carica di componente del Consiglio dell'Ordine — Ricorso al Consiglio Nazionale – Difetto di competenza del Consiglio Nazionale – Inammissibilità del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 29.

Esula dalla competenza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il procedimento contenzioso avverso la delibera dell'Ordine territoriale che ha revocato la surroga del professionista nella carica di componente del Consiglio dell'Ordine.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

7 luglio 2021, n. 4

Presidente Massimo Miani; Rel. Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari

Declaratoria di incompatibilità con l'appartenenza all'Ordine professionale – Ricorso al Consiglio Nazionale - Onere di seguire la procedura di cui al Decreto emesso dal Direttore Generale della Giustizia civile in data 18 luglio 2003 – Accoglimento del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 4;

Procedimento per la valutazione delle incompatibilità approvato con Decreto emesso dal Direttore Generale della Giustizia civile in data 18 luglio 2003, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26 luglio 2003.

Il procedimento per la valutazione delle incompatibilità è disciplinato dalle norme dettate dal Decreto emesso dal Direttore Generale della giustizia civile in data 18 luglio 2003. E' illegittimo l'atto dell'Ordine professionale territoriale che dichiara una situazione di incompatibilità prima di avere compiutamente espletato il relativo procedimento.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

2 dicembre 2021, n. 5

Commissari straordinari Maria Rachele Vigani, Rosario Giorgio Costa, Paolo Giugliano; Rel. Maria Rachele Vigani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Elezioni dei componenti degli Ordini territoriali - Delibera dell'Ordine territoriale sulle sedi delle elezioni da svolgersi in presenza durante la pandemia di Covid Sars 2 – Ricorso al Consiglio Nazionale - Determinazione del numero delle sedi con considerazione di un multiplo del numero dei partecipanti alle tornate elettorali precedenti piuttosto che sul numero degli iscritti – - Rigetto del ricorso.

E' sufficientemente motivata la delibera dell'Ordine territoriale che aggiunge una sola sede a quella dell'Ordine stesso per l'espletamento delle operazioni di voto in presenza, da svolgersi durante la pandemia di Covid Sars 2, in considerazione, tra l'altro, di un multiplo del numero dei partecipanti alle tornate elettorali precedenti piuttosto che sul numero degli iscritti.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

2 dicembre 2021, n. 6

Commissari straordinari Maria Rachele Vigani, Rosario Giorgio Costa, Paolo Giugliano; Rel. Paolo Giugliano; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Paola.

Regolamento elettorale approvato dal Ministero della Giustizia il 1° giugno 2021, art. 10.

Elezioni dei componenti degli Ordini territoriali - Presentazione di Lista in busta anonima spillata a foglio che ne descrive il contenuto – Esclusione della lista dalla competizione elettorale – Reclamo al Consiglio Nazionale –Rigetto del reclamo.

Alla luce delle regole della parità di trattamento e del divieto di discriminazione nella competizione elettorale e del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, la presentazione di una busta anonima "spillata" ad una lettera di trasmissione che ne riferisce il contenuto - con timbro di protocollo apposto sulla lettera di trasmissione, non sulla busta - non impedisce eventuali manomissioni della documentazione presentata. La relativa Lista non può pertanto essere ammessa alla competizione elettorale.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

2 dicembre 2021, n. 7

Commissari straordinari Maria Rachele Vigani, Rosario Giorgio Costa, Paolo Giugliano; Rel. Maria Rachele Vigani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Macerata e Camerino.

Regolamento elettorale approvato dal Ministero della Giustizia il 1° giugno 2021, art. 9.

Elezioni dei componenti degli Ordini territoriali - Candidabilità sia a componente del Consiglio dell'Ordine che a componente del Collegio dei Revisori dei conti – Inammissibilità.

Elezioni dei componenti degli Ordini territoriali - Assenza di posti di consigliere di spettanza di iscritti nella Sezione B dell'Albo in ragione della notevole sproporzione tra iscritti nella Sezione A ed iscritti nella Sezione B - incandidabilità di iscritti nella Sezione B.

Elezioni dei componenti degli Ordini territoriali - Esclusione di alcuni componenti nella fase pre-elettorale – Esclusione della lista – Ammissibilità della lista con un numero di componenti inferiore.

Va escluso il candidato che si presenti per essere eletto sia a componente del Consiglio dell'Ordine che a componente del Collegio dei revisori.

Nel caso in cui tutti i componenti del Consiglio dell'Ordine debbano essere iscritti nella Sezione A dell'Albo stesso, è escluso che iscritti nella Sezione B possano, in assenza di cariche cui poter concorrere, essere ammessi alla competizione elettorale.

Anche se, a seguito dell'esclusione di alcuni candidati, la Lista venisse a trovarsi con un numero di candidati inferiore a quello prescritto, essa non è solo per questo inammissibile. Infatti, ai sensi, dell'art. 9, comma 2, secondo e terzo periodo del Regolamento elettorale approvato il 1° giugno 2021 dal Ministero della Giustizia “L'ineleggibilità del candidato Presidente comporta l'esclusione della lista dalla competizione elettorale, l'ineleggibilità del candidato Consigliere comporta l'esclusione del solo candidato ineleggibile.”

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

2 dicembre 2021, n. 8

Commissari straordinari Maria Rachele Vigani, Rosario Giorgio Costa, Paolo Giugliano; Rel. Paolo Giugliano; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e Brianza.

D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, art. 7.

Elezioni dei componenti degli Ordini territoriali – Assessore di ente locale candidato a Presidente dell'Ordine – Esclusione della lista dalla competizione elettorale – Reclamo al Consiglio Nazionale – Candidabilità – Accoglimento del reclamo.

L'assessore di ente locale può candidarsi a Presidente di Consiglio dell'Ordine. Infatti, l'elezione a tale carica e la posizione che verrebbe ad assumere non possono confondersi con quella di “conferimento di incarico” da parte della P.A. di cui all'art. 7, c. 2, lett. c), D. Lgs. n. 39/2013 né l'essere assessore presso un ente locale determina la possibilità di precostituirsi situazioni di favore per l'elezione a Presidente del Consiglio dell'Ordine professionale.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

2 dicembre 2021, n. 9

Commissari straordinari Maria Rachele Vigani, Rosario Giorgio Costa, Paolo Giugliano; Rel. Rosario Giorgio Costa; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nola.

D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 29;

Regolamento elettorale approvato dal Ministero della Giustizia il 1° giugno 2021.

Elezioni dei componenti degli Ordini territoriali – Reclamo al Consiglio Nazionale contro omissivo provvedimento – Inammissibilità del reclamo.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non esercita poteri sostitutivi in sede di reclamo pre-elettorale e non è compreso tra le competenze dello stesso sostituirsi in quella sede all'Ordine locale nell'adozione di delibera di ammissione o esclusione dalla competizione elettorale delle liste presentate.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

2 dicembre 2021, n. 10

Commissari straordinari Maria Rachele Vigani, Rosario Giorgio Costa, Paolo Giugliano; Rel. Rosario Giorgio Costa; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nola.

Elezioni dei componenti degli Ordini territoriali – Reclamo al Consiglio Nazionale presentato oltre il termine regolamentare di 15 giorni – Irricevibilità del reclamo.

Regolamento elettorale approvato dal Ministero della Giustizia il 1° giugno 2021.

Il ricorso presentato contro un atto di ammissione di una Lista alla competizione elettorale è irricevibile se presentato oltre il termine perentorio stabilito dal Regolamento elettorale approvato il 1° giugno 2021 dal Ministero della Giustizia, secondo il quale “avverso il provvedimento del Consiglio dell'Ordine di ammissione o di esclusione delle liste elettorali è ammesso reclamo al Consiglio Nazionale entro il termine perentorio di quindici giorni.”